



Tribunale civile di Roma

Sezione III



Il Giudice,

a scioglimento della riserva che precede, osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 18.9.2017, [REDACTED] ha proposto opposizione ex artt. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione emessa da questo G.E. a definizione della procedura instaurata da [REDACTED] in forza della sentenza del Tribunale di Roma 18653/2015.

Deduce, come unico motivo, la nullità della notifica del pignoramento unitamente all'istanza di correzione della data di udienza, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c, in spregio alle risultanze anagrafiche, da cui emerge che il debitore è residente a Cipro dal 2012.

Per tale motivo, chiede sospendersi l'esecuzione.

L'opposta si è costituita nel sub-procedimento allegando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opponente deduce la nullità della notifica dell'atto di pignoramento unitamente all'istanza di correzione della data di udienza (in sostanza un'istanza di posticipazione dell'udienza di comparizione) del 12.6.2017, mentre nulla eccepisce in merito alla precedente notifica del pignoramento del 26.4.2017.

L'atto di pignoramento è stato ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c., come risulta dalla relata di notifica del 26.4.2017.

L'Ufficiale Giudiziario, recatosi in Roma, Via [REDACTED], ha attestato quanto segue: *“anzi conferito con nipote il quale respinge copie e dichiara che il destinatario si trova al momento e temporaneamente all'estero (in quanto pilota), rinvenendo nominativo in cassetta postale procedo alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.”*.

Eseguite le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c. la notifica si è perfezionata, decorsi 10 giorni, per compiuta giacenza.

Le risultanze di tale notifica non sono contestate dall'opponente.



La notifica cui si deve fare riferimento è, quindi, quella del pignoramento “originario”, a nulla rilevando l’esito dei successivi tentativi di notifica del pignoramento e dell’istanza di correzione della data di udienza, atteso che, dopo la notifica del pignoramento per compiuta giacenza, il creditore non aveva ulteriori oneri di notifica.

Ne consegue il rigetto dell’istanza cautelare.

Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

1. rigetta l’istanza cautelare;
2. condanna l’opponente al pagamento delle spese della presente fase cautelare che liquida in complessive € 800,00 oltre accessori di legge;
3. assegna termine fino al 30.6.2018 per l’introduzione del giudizio di merito.

Si comunichi.

Roma, 22.1.2018

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Negretti)

